


XII LEGISLATURA

**DECISIONE DELLA PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ADOTTATA NELL'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 TER DELLA L.R. 11/1995**

N. 104 DEL 18 LUGLIO 2025

OGGETTO: Nomina del Difensore civico regionale, ai sensi della l.r. 30/2007 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) e della l.r. 11/1995.



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), in particolare l'articolo 83, il quale prevede che:

- *“Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato dall'Assemblea legislativa.”;*
- *“Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.”;*
- *“La Regione istituisce con legge l'ufficio del Difensore civico e determina le modalità della sua nomina e del suo funzionamento”;*

VISTA legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 13 bis;

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);

ATTESO CHE con deliberazione dell'Assemblea legislativa 19 febbraio 2019, n. 305, nel corso della X legislatura è stato eletto, quale Difensore civico regionale, Marcello Pecorari per la durata di 6 anni;

VERIFICATO CHE il suddetto organo è scaduto in data 19 febbraio 2025;


RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 16 ottobre 2024 (Elenco degli avvisi relativi alle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria da effettuare nell'anno 2025, ai sensi dell'articolo 2 bis, commi 3 e 8 e dell'articolo 15, commi 1, lett. a) e 2 bis, della l.r. 11/1995);

ATTESO CHE il suddetto elenco, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - Serie Avvisi e Concorsi - n. 49 del 12 novembre 2024, ha individuato nel 10 gennaio 2025 il termine ultimo per la presentazione di proposte di candidatura, ai fini della elezione in oggetto;

RICHIAMATI gli atti assembleari nn. [39 e 39 bis](#) (Elezione del Difensore civico regionale, ai sensi della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)), iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa dal 25 marzo 2025;

CONSIDERATO CHE la I Commissione consiliare permanente, anche a seguito di 3 candidature ritirate, ha accertato l'idoneità di 9 candidati e, conseguentemente, con il citato atto 39 bis ha approvato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, della l.r. 11/1995, il seguente elenco di soggetti idonei a ricoprire la carica in argomento:

1. Bacchi Giacomo
2. Contessa Mattia
3. Migliosi Riccardo
4. Pensi Andrea
5. Pennino Giuseppe
6. Ponziani Sandro
7. Schettini Fabrizio
8. Sensi Silvia
9. Settimi Stefania



VERIFICATO CHE nella seduta dell'Assemblea legislativa del 17 luglio 2025, nel corso dell'esame degli atti 39 e 39 bis, è stata proposta la candidatura dell'Avv. Fabrizio Schettini per ricoprire la carica in oggetto e che la votazione ha dato il seguente esito:

- Fabrizio Schettini: 13;
- Schede bianche: 4;

DATO ATTO CHE nella citata seduta il candidato proposto non ha raggiunto il quorum richiesto per l'elezione, pari a 14 voti, tuttavia ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi;

VISTO l'articolo 11 ter della l.r. 11/1995, il quale prevede che per qualsiasi nomina o designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, se l'Assemblea stessa non delibera la nomina o designazione nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva;

CONSIDERATO CHE, in virtù di tale norma, la competenza a provvedere è trasferita alla Presidente dell'Assemblea legislativa, poiché l'Assemblea stessa non ha effettuato la nomina nei termini previsti;

RITENUTO CHE la nomina del nuovo difensore civico non risulta ulteriormente procrastinabile, poiché l'organo nominato con la citata deliberazione 305/2019 è scaduto dal 19 febbraio 2025 ed è necessario assicurare l'esercizio delle fondamentali funzioni di garanzia previste dalla l.r. 30/2007;

CONSIDERATO CHE l'Assemblea legislativa, tra tutti i soggetti idonei, si è espressa a maggioranza assoluta in favore dell'Avv Fabrizio Schettini;

RITENUTO conseguentemente di recepire la proposta formulata in sede assembleare, in considerazione dell'esperienza professionale maturata dal suddetto candidato;


VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

RICHIAMATI:

- lo Statuto regionale, in particolare l'articolo 21;
- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)), in particolare l'articolo 67, comma 1;
- il Regolamento n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali (Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati);

DECIDE

1. di nominare Difensore civico regionale, ai sensi della l.r. 30/2007 e della l.r. 11/1995, l'avv. Fabrizio Schettini;
2. di dare atto che il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della predetta l.r. 30/2007;
3. di dare atto, altresì, che al Difensore civico spetta un trattamento economico, per dodici mensilità all'anno, pari al venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 13 bis della richiamata l.r. 30/2007;
4. di subordinare l'efficacia del presente atto all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 11/1995;



5. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Leggi e banche dati”, sottosezione “Atti”, del sito istituzionale dell’Assemblea legislativa, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, della l.r. 14/2010, a cura della Responsabile della Sezione Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi;
6. di trasmettere il presente atto, dopo l’acquisizione delle dichiarazioni di cui al punto 4, alla Presidente della Giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Sarah Bistocchi
*(firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)*